

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Con ricorso depositato il 4 dicembre 2000, Andrea Ioseffi adiva il Tribunale di Firenze e, premettendo di avere presentato, in data 28 ottobre 1999, istanza per la sospensione delle procedure esecutive, nei suoi confronti pendenti ai sensi della legge n. 44 del 1999 e di averla reiterata il 28 novembre 2000, chiedeva dichiararsi la nullità dell'ordinanza del 29 novembre 2000, con la quale il Giudice dell'Esecuzione - preso atto del parere favorevole del Prefetto di Firenze, sopravvenuto il 29 novembre 2000, in ordine al fatto che la sospensione dell'esecuzione era decorsa dalla data della domanda e, che, quindi, il termine di sospensione di trecento giorni era già decorso - aveva dato atto della sospensione della procedura esecutiva per trecento giorni dalla data di presentazione dell'istanza, cioè dal 28 ottobre 1999 e disposto, in ragione dell'avvenuto decorso del termine di sospensione, darsi seguito alle operazioni esecutive a suo tempo delegate ad un notaio con provvedimento del 20 novembre 1999 ex lege n. 302 del 1998, di modo che era avvenuta,

in data 30 novembre 2000, la vendita della casa di abitazione e del suo laboratorio artigiano.

A sostegno del ricorso Andrea Ioseffi deduceva in via principale che il termine della sospensione si doveva intendere decorso soltanto dalla formulazione da parte del Prefetto del parere e, subordinatamente, che in ogni caso sarebbero stati nulli gli atti compiuti nei trecento giorni successivi alla presentazione dell'istanza (in particolare, l'esperimento d'asta infruttuoso del 20 novembre 1999 e la contestuale delegazione della vendita al notaio). Con il ricorso veniva chiesta, altresì, la declaratoria di nullità degli atti conseguenti alla suddetta ordinanza del 29 novembre 2000.

Nel giudizio si costituivano la Banca Toscana s.p.a. (che si rimetteva alla decisione del giudice adito), nonché la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., il Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e la C.F.T. Finanziaria s.p.a., che, invece, contestavano la domanda.

L'adito Tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Sirah s.r.l., aggiudicatario dei due immobili venduti, e detta società si costituiva, contestando anch'essa la fondatezza della domanda.

Nel giudizio interveniva, inoltre, volontariamente

Palmira Sandri, nella qualità di "coesecutata" e chiedeva la declaratoria della nullità dell'indicata ordinanza nella parte in cui aveva disposto la vendita dei beni pignorati nell'esecuzione n. 427 del 1996.

§2. Con sentenza dell'8 gennaio 2002 il Tribunale, qualificando il ricorso come introduttivo di un'opposizione agli atti esecutivi, lo rigettava.

La sentenza, per quanto ancora in questa sede interessa, si fonda sulle seguenti ragioni: la norma dell'art. 20 della legge istitutiva del c.d. fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, nel disporre al comma 4, la sospensione per la durata di cui al comma 1, cioè per trecento giorni, dei "termini relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate" avrebbe come obiettivo primario di consentire alle vittime di gravi abusi economici di non perdere le opportunità economiche rappresentate dallo svolgimento di un'attività economica e di favorire il superamento delle difficoltà con la messa a disposizione di un fondo pubblico, ma nel contempo considererebbe anche l'esigenza di contemperamento con le posizioni dei creditori; espressione di questa esigenza sarebbe proprio la previsione nella norma non della sospensione dell'esecuzione, bensì quella dei termini, ivi comprese

le vendite e le assegnazioni; peraltro, fermo che il riferimento a queste ultime implicherebbe un divieto di compimento di dette attività nel corso del periodo dei trecento giorni di operatività della sospensione e che quello ai termini si potrebbe intendere come relativo al divieto di emissione del decreto di trasferimento nel caso in cui la sospensione intervenga fra l'aggiudicazione ed il versamento del saldo del prezzo di vendita oppure al divieto di consentire l'aumento di sesto nel caso di cui all'art. 584 cod. proc. civ., l'effetto immaginato dal legislatore non sarebbe quello della paralisi totale del processo esecutivo, ma solo di alcuni atti - che come appunto la vendita o l'assegnazione - possono recare pregiudizio al debitore; questa ricostruzione del significato della normativa in discorso sarebbe, del resto, consentanea allo scopo perseguito dal legislatore, cioè quello di mantenere in vita imprese che, ove venissero a trovarsi a corto di liquidità e prive dei beni strumentali, specie dell'immobile aziendale, sarebbero condannate all'estinzione; la sospensione di cui all'art. 20 della legge citata non determinerebbe, dunque, una sospensione del processo esecutivo, ma solo la sospensione della decorrenza di alcuni termini e delle operazioni di vendita in quanto tali, con la conseguenza che sarebbe su-

perflua la necessità di procedere alla riassunzione del giudizio, una volta decorsi i termini di sospensione, atteso che l'art. 627 impone la riassunzione solo per le ipotesi di opposizione e giudizio di divisione di cui all'art. 601 cod. proc. civ. ed opererebbe solo in presenza di sospensione del processo esecutivo; tanto sarebbe confermato anche dalle espressioni usate dal legislatore nell'art. 20, tenuto conto della stessa eterogeneità di significato del termine sospensione in relazione al processo esecutivo, resa evidente dalle previsioni delle norme degli artt. 623, 601, 512, 624 e 586 cod. proc. civ.; da tanto discenderebbe che nel caso di specie l'effetto della sospensione andava in concreto riferito al divieto di porre in vendita il bene nell'arco dei trecento giorni dalla proposizione della domanda, ma non, invece, agli altri profili processuali e non precludeva il compimento di attività di direzione ed organizzazione del processo, onde non era applicabile l'art. 626 cod. proc. civ., circa il divieto di compimento di atti esecutivi quando sia sospeso il processo esecutivo, non determinando l'istituto dell'art. 20 citato la sua sospensione, ma solo la sospensione *ex officio* della possibilità di compiere nel detto arco temporale le operazioni di vendita o di assegnazione forzata; ne discendeva che se fosse avvenuta la vendita

in occasione del primo incanto del 20 novembre 1999 (andato deserto), essa sarebbe stata nulla per violazione del divieto di cui a detta norma, così come una vendita eseguita nel periodo di trecento giorni scadente (non applicandosi la sospensione dei termini per il periodo feriale, per non essere il termine in discorso processuale) il 25 agosto 2000, mentre non poteva considerarsi nulla l'ordinanza di delega al notaio, "in quanto attività non compresa nella sospensione dei termini" dalla stessa norma voluta e connotata come "attività meramente organizzativa e direzionale del processo" e non potevano per la stessa ragione considerarsi nulle le attività preparatorie della vendita eseguita il 30 novembre 2000, la quale a sua volta, in quanto avvenuta dopo la scadenza del detto periodo, non poteva anch'essa ritenersi nulla; il termine iniziale del decorso dei trecento giorni si doveva individuare nella proposizione della domanda, tenuto conto che la norma dell'art. 20, comma 7, prevede che "la sospensione ... ha effetto a seguito del parere" e non "a decorrere" dal medesimo e considerato che farlo decorrere da quest'ultimo, contrasterebbe con il fatto che l'art. 13 della l. n. 44 del 1999 prevede per la domanda di elargizione il termine di un anno dalla data di inizio delle richieste estorsive o da quella nella quale

l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o della minaccia ed in tal modo fissa un termine non solo contenuto ma anche prossimo agli eventi delittuosi legittimanti, nonché con l'assenza di termine per la prestazione del parere stesso da parte del Prefetto; far decorrere dal parere il termine comporterebbe, inoltre, trattare diversamente situazioni identiche, tenuto conto dell'incertezza del tempo della sua formulazione e così lasciando nell'incertezza la sorte del processo; nessun danno il debitore istante riceverebbe da siffatta interpretazione, tenuto conto che qualsiasi attività vietata nell'arco temporale dei trecento giorni sarebbe caducata.

§3. Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo Andrea Ioseffi e Palmira Sandri.

Hanno resistito con distinti controricorsi la Banca Toscana s.p.a., la Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., il Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e la Sirah s.r.l.

Non ha resistito, pur avendo ricevuto rituale notificazione del ricorso la C.F.T. Finanziaria.

La trattazione del ricorso veniva fissata per l'udienza del 18 novembre 2005, in vista della quale depositavano memorie la Cassa di Risparmio di Firenze e

la Sirah s.r.l.. All'udienza, la Corte, su conforme richiesta del Procuratore Generale e sentiti i difensori presenti, disponeva il rinvio a nuovo ruolo, in ragione della pendenza avanti alla Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale rilevante per la decisione, con udienza già tenutasi il 16 novembre precedente.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, "in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ." la "violazione e falsa applicazione degli artt. 20, commi 4 e 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, 626 e 627 c.p.c., nonché "contraddittorietà di motivazione".

Si assume anzitutto che il Tribunale avrebbe errato nel ricostruire il significato della sospensione, là dove l'ha riferita non già al processo esecutivo, bensì soltanto a termini eventualmente previsti in relazione al compimento di attività esecutive ed alla vendita ed all'assegnazione forzata, escludendone le attività direzionali ed organizzatorie. Viceversa, la generica formulazione dell'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999 dovrebbe indurre a considerare la norma come diretta a prevedere la paralisi del processo esecutivo unitariamente considerato, dovendosi il riferimento ai

termini intendere relativo a tutti i termini stabiliti dalla legge o dal giudice dell'esecuzione per il compimento di atti del procedimento esecutivo, di modo che per un verso resterebbe precluso a pena di nullità il compimento di atti esecutivi <<e, per altro verso, [...] "congelata" l'efficacia esecutiva (ove non ancora esaurita) degli atti posti in essere in un momento antecedente l'inizio della sospensione>>. D'altro canto, se è vero che le varie ipotesi di sospensione si differenziano quanto a presupposti e funzione, ogni sospensione determinerebbe un arresto del processo, che cadrebbe <<in uno stato di quiescenza sempre uguale, a prescindere dai motivi che l'hanno determinato>>, onde durante la sospensione non potrebbero essere compiuti atti del procedimento, nemmeno quelli cui il Tribunale ha attribuito natura "direzionale" ed "organizzatoria", giacché anch'essi sarebbero dotati di una propria esecutività, che non potrebbe non essere attiniva dal provvedimento sospensivo. In particolare, il provvedimento autorizzativo della vendita ai sensi dell'art. 569, terzo comma, cod. proc. civ. esaurirebbe l'efficacia esecutiva che le è propria con l'adempimento di tutte le attività (incanti, pubblicità, deposito di cauzione e versamento del prezzo d'aggiudicazione) disposte dalla relativa ordinanza, con l'indicazione dei termini entro i quali

esse debbono essere compiute. Onde, non solo la vendita, ma tutte le attività ad esse preordinate, ancorché disposte in un momento antecedente, non potrebbero avere luogo nel periodo di sospensione e, se poste in essere, non potrebbero essere ritenute valide.

Ne seguirebbe che il Tribunale, pur nell'ottica della decorrenza della sospensione non dal parere prefettizio, ma dalla domanda, avrebbe dovuto dichiarare cadutati sia gli effetti della (tentata) vendita del 29 novembre 1999, sia quelli dell'ordinanza in pari data dispositiva della delega al notaio, sia, in conseguenza, la vendita del 30 novembre, non a caso avvenuta con un abbattimento del prezzo base dell'asta conseguente all'essere andata deserta la prima vendita.

Il motivo si articola, in secondo luogo, con la critica all'assunto del Tribunale circa il *dies a quo* del periodo di sospensione, sostenendosi che il Tribunale, nel supporre la coincidenza fra termine iniziale della sospensione e avvio del procedimento amministrativo di verifica dell'esistenza o meno dei presupposti per accedere ai benefici della legge (elargizione e sospensione di termini), non avrebbe tenuto conto che la fattispecie di cui al comma dell'art. 20 è del tutto autonoma dall'istanza di accesso al Fondo di solidarietà, trattandosi di procedimento a domanda. Sarebbe,

d'altro canto, illogico far risalire la decorrenza della sospensione da un momento antecedente a quello di formulazione del parere prefettizio, poiché tale ricostruzione, priva di qualsiasi riscontro nella lettera e nella ratio della norma dell'art. 20, comma 4, comporterebbe che gli atti od effetti esecutivi coinvolti non sarebbero sospesi, ma caducati, senza, però, che la norma stessa contenga alcuna comminatoria di una sorta di nullità sopravvenuta. Inoltre, si verificherebbe che la sorte di ogni procedimento esecutivo, anche definito da tempo, resterebbe assolutamente incerta, con ovvio pregiudizio dei terzi di buona fede.

Tutte queste argomentazioni paleserebbero le numerose contraddizioni in cui sarebbe incorso il Tribunale, affermando: che a procedimento sospeso sono precluse le vendite e ritenendo, tuttavia, valida la vendita disposta contestualmente alla sospensione; che la sospensione opererebbe ex lege a seguito del parere prefettizio, ma, poi, facendola decorrere da un momento anteriore; che il termine iniziale della sospensione decorrerebbe dalla richiesta del beneficio, ma, poi, astenendosi dall'invalidare gli atti compiuti durante il suo decorso; che la sospensione avrebbe ad oggetto le vendite forzate, ma, poi, rifiutando di invalidare l'incanto tenutosi nel periodo di sospensione.

§2. Preliminarmente va rilevato che il ricorso, ancorché proponga un motivo che rinvia sia al n. 3 che al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. ed in preteso riferimento al n. 5 di tale norma lamenti nella sua interazione "contraddittorietà di motivazione", in realtà deduce esclusivamente un vizio riconducibile al n. 3, cioè un vizio di violazione di legge. Le argomentazioni che (a partire dalla pagina otto del ricorso) dovrebbero evidenziare la contraddittorietà di motivazione, infatti, non integrano in alcun modo i vizi cui allude il n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile al giudizio), in quanto, lungi dal prospettare che la vicenda in fatto è stata ricostruita in modo tale da evidenziare un vizio per l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, si risolvono soltanto nell'indicazione di una serie di elementi che paleserebbero l'erroneità del procedimento di interpretazione seguito per la ricostruzione del significato delle norme di diritto di cui si denuncia la violazione.

In proposito si ricorda che <<in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie

astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa>> (così, da ultimo, Cass. sez. un. 10313 del 2006).

Da quanto osservato consegue che sono prive di pregio, perché manca il loro presupposto - cioè la deduzione effettiva da parte dei ricorrenti di un vizio ai sensi del n. 5 dell'art. 360 - le argomentazioni svolte da talune delle difese dei controricorrenti circa la non deducibilità con il ricorso straordinario, qual è quello qui in decisione, di quel vizio (naturalmente nei giudizi cui non si applica il d.lgs. n. 40 del

2006).

§3. Ciò chiarito, può passarsi all'esame del motivo di ricorso, che propone la questione della ricostruzione del significato della norma, di cui all'art. 20, commi 4 e 7, della l. n. 44 del 1999. Peraltro, sulla soluzione della questione - va subito avvertito - assume rilievo una pronuncia della Corte costituzionale, la sentenza n. 457 del 2005, che è sopravvenuta alla proposizione del ricorso ed in vista della quale venne rinviata la trattazione.

Questa sentenza, infatti, è intervenuta sul comma 7 dell'art. 20 con l'ablazione dell'aggettivo "favorevole" in esso contenuto e riferito al parere del prefetto.

I due commi in discorso suonano ora nei seguenti termini: il comma 4 dell'art. 20, che non è stato formalmente toccato dalla pronuncia di costituzionalità, continua a recitare che «<sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 [cioè per trecento giorni, atteso che il comma 1 della norma contiene la previsione di un termine di tale durata ed è, quindi, ad esso che il comma 4 fa chiaramente riferimento] l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate>>; il

comma 7, viceversa, suona ora nei seguenti termini:  
<<la sospensione dei termini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ha effetto a seguito del parere del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale>>, avendo la sentenza della Corte costituzionale espunto l'aggettivo <<favorevole>>, che vi figurava dopo la parola <<parere>>.

La *ratio decidendi* della pronuncia è imperniata su una lettura della norma nel senso che l'aggettivo "favorevole" implicasse una sorta di vincolo a carico del giudice di provvedere in conformità. L'espunzione dell'aggettivo, letta al lume di siffatta *ratio*, implica ora la necessità di leggere la norma nel senso che competa al giudice l'effettiva e finale valutazione della sussistenza della situazione legittimante supposta dal comma 7, al di là del parere del prefetto (che, peraltro, comunque, dovrebbe sempre essere favorevole per legittimare l'esercizio del potere del giudice, non potendo inferirsi dalla *ratio decidendi* della sentenza del giudice delle leggi l'intenzione di mutare radicalmente la struttura dell'istituto, consentendone l'invocazione anche in caso di parere sfavorevole).

§3.1. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'intervento della Corte costituzionale rafforzi la condivisibilità di una ricostruzione del sistema norma-

tivo, che interessa la vicenda di cui è processo, parzialmente diversa da quella ipotizzata nella sentenza impugnata e che era comunque necessaria anche prima di esso.

Invero, se può condividersi l'interpretazione proposta dalla sentenza impugnata in ordine al fatto che il tenore del comma 4, quanto ai processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, non consente di ritenere che l'effetto favorevole, rispetto a tali processi sia in ogni caso la sospensione e, quindi, l'impossibilità di compimento di tutte le attività della procedura esecutiva, non è, viceversa, in alcun modo condivisibile l'assunto che la decorrenza del termine di "sospensione" di trecento giorni, mutuato dal comma 1 dell'art. 20, abbia luogo dal momento della presentazione della richiesta cui allude lo stesso comma 1.

Deve, invece, ritenersi che il termine decorra dal momento in cui l'autorità che può dare attuazione a tale "sospensione", cioè all'effetto favorevole previsto dal comma 4, sia investito dell'istanza di dar corso a quest'ultimo.

§3.2. Prima di giustificare queste affermazioni è necessario brevemente soffermarsi sui commi 1, 2 e 3 dell'art. 20.

La loro operatività dipende anzitutto da presuppo-

sti che sono scritti nelle norme degli artt. 3, 5, 6 e 8 della l. n. 44 del 1999. I soggetti beneficiari delle previsioni dei tre commi in discorso sono infatti quelli <<che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8>>, cioè le vittime di richieste estorsive (art. 3), i soggetti che abbiano compiuto acquiescenza a tali richieste (art. 5), gli appartenenti alle associazioni di solidarietà (art. 6) ed ai superstiti dei soggetti di cui agli artt. 3 e 6 (art. 8: questa norma richiama anche i soggetti di cui all'art. 7, ma, parrebbe, non essendo essi contemplati direttamente, non possono venire in rilievo i superstiti). L'espresso riferimento contenuto nei commi 1 e 2 dell'art. 20 ai soggetti che abbiano richiesto o a favore dei quali sia stata formulata la richiesta di elargizione, nonché quello implicito nel comma 3 sempre a detti soggetti, per effetto dell'avverbio "altresì", pongono in evidenza poi la "richiesta dell'elargizione", che è disciplinata, quanto a modalità e termini dall'art. 13 della legge citata, il quale, nei commi 3 e 4, prevede due termini di decorrenza diversi, secondo che l'evento lesivo sia emerso a seguito di denuncia o di indagini preliminari ovvero non lo sia stato. Il primo è di centoventi giorni dalla data della denuncia o della noti-

zia che nelle indagini preliminari si è verificata quella emersione, il secondo di un anno dalla iniziale richiesta estorsiva o dalla prima minaccia o violenza subiti.

E' evidente che i commi 1, 2 e 3 dell'art. 20, là dove fanno riferimento alla richiesta alludono ad una richiesta effettuata tempestivamente, cioè nel rispetto dei suddetti termini, posto che i commi 3 e 4 dell'art. 13 sanzionano il mancato rispetto dei termini con la decadenza.

Ora, i commi 1, 2 e 3 riferiscono la sospensione dei termini da essi disposti, in relazione alle diverse tipologie contemplate, sempre a quei termini - siano essi scaduti o da scadere, rispetto al momento di formulazione della richiesta - ricadenti entro l'anno dall'evento lesivo. Questo riferimento evidenzia la volontà del legislatore di consentire l'effetto favorevole ricollegabile alla richiesta soltanto su quei termini la cui scadenza si collocherebbe entro l'anno dall'evento lesivo, che, come si è visto, è preso in considerazione dal comma 4 dell'art. 13 quando il fatto non sia emerso in sede giudiziale. Inoltre, l'effetto favorevole - al di là dell'uso del termine proroga nel comma 1 e di quello sospensione nei commi 2 e 3 - è sempre individuato, nella sostanza, in un prolungamento

del termine dalla scadenza di trecento giorni nei casi di cui ai commi 1 e 3 e di tre anni per il caso di cui al comma 2.

Importa, poi, sottolineare un dato: il legislatore, ai fini di individuare il *dies a quo* del periodo di trecento giorni o di tre anni si disinteressa del tutto del momento di presentazione della richiesta e fa riferimento esclusivamente alla scadenza del termine. Ne consegue che, qualora la richiesta sia formulata tempestivamente, cioè immediatamente a ridosso dell'evento, com'è fisiologico nel caso di richiesta presentata a seguito di emersione giudiziale dell'evento, un termine che, in ipotesi venga a scadere quasi sul finire del termine di un anno dall'evento, è comunque prorogato di trecento giorni. Ma, non diversamente, qualora l'istanza sia formulata in prossimità della scadenza di quel termine, la proroga potrà interessare anche termini già scaduti all'inizio del termine stesso.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la norma del comma 7 - nel disporre che la sospensione dei termini da essi contemplati ha effetto a seguito del parere del prefetto, sentito il presidente del tribunale - non suppone che il beneficio sia applicabile solo in un giudizio e, quindi, ciò comporta che, una volta formatosi il parere del prefetto, esso sia fatto valere

dall'interessato per ottenere il beneficio: a) o a livello stragiudiziale, cioè nei confronti del o dei controinteressati alla vicenda cui si correla il termine (cioè, ad esempio nei riguardi della pubblica amministrazione, ovvero di un soggetto privato) se essi non lo contestino; b) o, in caso di disaccordo, a livello giudiziale e, quindi, con l'introduzione di una controversia; c) o, qualora sia già pendente controversia sulla vicenda cui si correla il termine, nell'ambito di essa.

In questi ultimi due casi, è di tutta evidenza che competerà al giudice di valutare se il beneficio spetti effettivamente e, per effetto della sentenza della Corte costituzionale, certamente senza che egli sia vincolato al parere prefettizio. Il giudice, cioè, valuterà la legittimità del parere favorevole, cioè l'effettiva sua giustificazione, nell'esercizio del potere di cui all'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo (l. n. 2248 del 1865, All. E: cosa che, peraltro, si sarebbe potuta ritenere anche prima della sentenza, per il tramite dell'art. 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, cui la previsione del parere favorevole prefettizio non sembrava potesse voler derogare).

La decorrenza del periodo di "sospensione" in tutti

questi casi comunque è prevista, lo si ribadisce, sempre dalla scadenza del termine verificata o da verificarsi e mai dalla richiesta.

§3.3. Passando ora al comma 4, il suo tenore letterale evidenzia che esso assume due diversi oggetti di disciplina. Il primo è non il processo esecutivo per rilascio di immobili, ma <<l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili>>. Il secondo sono <<i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate>>.

La prima formulazione si presta ad essere intesa nel senso che il legislatore abbia voluto riferirsi sia alla sospensione dell'efficacia esecutiva di un provvedimento di rilascio già formato prima dell'inizio dell'esecuzione, nel senso cioè che, in ragione dell'effetto sospensivo, l'esecuzione non possa iniziare, sia alla sospensione del processo esecutivo già pendente sulla base del provvedimento. E' evidente che, se ricorre la prima ipotesi, il riconoscimento dell'effetto favorevole, una volta intervenuto il parere, può anche avvenire su un piano stragiudiziale, cioè tramite accordo fra il beneficiario ed il titolare della pretesa esecutiva o tramite il riconoscimento unilaterale di costui a richiesta dell'altro. Mentre, se ciò

non avvenga e inizi l'esecuzione, il beneficiario, evidentemente, dovrà investire il giudice dell'esecuzione con apposita istanza, nella quale postulerà che l'esecuzione non poteva iniziare e quel giudice valuterà, senza alcun vincolo del parere prefettizio e nell'esercizio del potere di cui al citato art. 5 della legge abolitiva, se ricorrono i presupposti dell'effetto sospensivo della pretesa esecutiva. Ove ricorra l'ipotesi della pendenza del processo esecutivo, a meno di una prospettazione concorde del beneficiario esecutato e dell'esecutante circa la applicazione della sospensione, il beneficiario dovrà parimenti investire il giudice dell'esecuzione mediante istanza, nella quale invocherà l'effetto sospensivo e chiederà al giudice di concederlo.

Questa ricostruzione implica che il beneficiario, per invocare l'effetto sospensivo a processo di esecuzione iniziato, debba rivolgere un'istanza al giudice dell'esecuzione e non proporre opposizione all'esecuzione. La legge - certamente di non eccelsa fattura - non indica chiaramente questa soluzione, ma la implicava prima ed a maggior ragione la implica ora a seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata. Il combinato disposto dei commi 4 e 7, infatti, non prevede in alcun modo che, a seguito del ri-

lascio del parere, condizionante l'effetto sospensivo il beneficiario notizi in qualche modo l'esecutante, che, pertanto, rimane all'oscuro della vicenda. Ne consegue che la situazione di consecuzione del parere favorevole non può essere considerata integrare automaticamente la temporanea inesigibilità della prestazione esecutiva e, quindi, di fronte all'eventuale atteggiamento contrario dell'esecutante, il presupposto per un'opposizione diretta a contestare il diritto di procedere esecutivamente. Detta situazione, per il fatto stesso che deve giuocare i suoi effetti in relazione al processo esecutivo, evidentemente non può che essere fatta constare al giudice dell'esecuzione, nel contraddittorio dell'esecutante (art. 485 cod. proc. civ.). Ciò, a maggior ragione una volta chiarito dalla Consulta - se mai ve ne fosse stato bisogno - che il parere prefettizio non è vincolante e che, dunque, l'effetto sospensivo può aver luogo solo se il giudice ne ritenga sussistenti i presupposti, o meglio se ritenga corretta, sotto il profilo della legittimità (e, quindi, con il tradizionale potere di sindacato inerente l'applicazione e la disapplicazione degli atti amministrativi) la valutazione espressa dal prefetto: è evidente che, se è necessario che il giudice compia una valutazione sulla ricorrenza dei presupposti

dell'effetto sospensivo, investirlo di questa valutazione non significa contestare il diritto di procedere all'esecuzione, bensì sollecitare il giudice dell'esecuzione ad adottare un provvedimento circa un'esecuzione legittima, un provvedimento che ha solo natura dilatoria del suo corso.

In altri termini, la situazione di concessione del parere prefettizio, dovendo essere verificata dal giudice, non è di per sé idonea ad integrare un fatto temporaneamente impeditivo del diritto di procedere all'esecuzione.

Dunque, è necessario che il beneficiario investa il giudice con un'istanza e non con un'opposizione.

§3.4. Nella seconda delle ipotesi contemplate dal comma 7, che è quella che qui precipuamente interessa, il legislatore non parla di "sospensione dell'esecuzione", ma riferisce la sospensione ai "termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate". In questa seconda ipotesi le parole del legislatore non evocano nemmeno, come accade nell'altra ipotesi, il concetto di sospensione dell'esecuzione e, quindi, è più agevole la conclusione che non viene in giuoco una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione, bensì il presupposto legittimante

un'istanza da rivolgersi al giudice dell'esecuzione per ottenere che valuti (sempre con il potere di sindacato del parere innanzi indicato) se far luogo alla sospensione di un termine del processo esecutivo che sia pendente o alla procrastinazione di un termine il cui decorso non sia ancora iniziato oppure, se il processo esecutivo è già arrivato alla soglia della vendita o dell'assegnazione, se far luogo al differimento della vendita o dell'assegnazione.

E' esatta, dunque, la valutazione del giudice di merito, che ha escluso che il comma 4 in discorso preveda un'ipotesi di sospensione dell'esecuzione, cioè di tutte le attività del processo esecutivo. Ciò che il giudice può essere sollecitato a sospendere sono: aa) i termini che scandiscono la procedura esecutiva ed essi, attesa la genericità dell'espressione normativa, possono essere sia termini a sfavore dell'esecutato, sia termini <sup>1</sup> a favore ed a carico del creditore procedente (si pensi al termine per l'istanza di vendita); bb) l'attuazione della vendita o dell'assegnazione, ivi compresa, pertanto, la stessa loro fissazione.

1 del =  
3 in toto per essere  
Raffaele

§3.5. Corollario della ricostruzione del significato della norma del comma 4 nel senso che essa, in combinazione con il comma 7, attribuisca al beneficiario il diritto di rivolgere un'istanza al giudice

dell'esecuzione perché faccia luogo, sulla base del parere prefettizio, al differimento dell'esecuzione per rilascio ovvero dei termini o della vendita o dell'assegnazione, è che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione respinga o accolga l'istanza è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi, concernendo la valutazione del giudice dell'esecuzione che così viene censurata non già il diritto di procedere all'esecuzione, ma solo il *quomodo*, sotto il profilo della applicazione o meno di un termine dilatorio o comunque di una dilazione delle attività esecutive, dunque, la legittimità di un provvedimento del giudice dell'esecuzione che ha disposto su tale oggetto.

§4. Resta a questo punto da chiarire in che modo il giudice dell'esecuzione, una volta investito dell'istanza di riconoscimento del beneficio della "sospensione", qualora ne ravvisi i presupposti, debba applicare il termine di sospensione, *id est* la dilazione. L'avviso del giudice di merito, secondo cui il *dies a quo* del termine decorrerebbe dal momento della presentazione dell'istanza, di cui all'art. 13 all'organismo competente non appare condivisibile per varie ragioni.

La prima è che un simile *dies a quo* non trova alcun riscontro nella norma, che tace completamente sul pun-

to.

La seconda è che nelle altre ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3 la decorrenza - come si è visto - non muove mai dal momento di presentazione della richiesta della erogazione: ciò renderebbe del tutto dissonante la contraria soluzione nel caso del comma 4.

La terza ragione è che, il far decorrere l'efficacia della "sospensione" retroattivamente dal momento della richiesta sarebbe in scarsa sintonia con il suo profilo funzionale. Infatti, la "sospensione" mira a consentire al beneficiario, in vista della consecuzione dell'erogazione richiesta, di ottenere che l'esecuzione non abbia corso, al fine di salvare - evidentemente - un'attività esercitata nell'immobile sottoposto all'esecuzione per rilascio (in modo da potere reimpiegare utilmente per la sua protrazione altrove, od anche nello stesso immobile - ad esempio tramite accordo con l'esecutante per la protrazione del godimento - l'erogazione una volta ottenuta), oppure di protrarre il godimento dell'immobile in attesa di poter acquisire la disponibilità di altro immobile con l'erogazione, ovvero al fine di poter utilizzare l'erogazione per estinguere la procedura esecutiva mobiliare od immobiliare. Ora, è di tutta evidenza che ipotizzare che la "sospensione", una volta accordata

dal giudice, decorra dal momento della richiesta di per sé non contrasterebbe con l'indicata funzione, ma, accanto ad essa, ne assumerebbe una ulteriore, in quanto pregiudicherebbe il terzo esecutante o creditore, perché costui vedrebbe venire meno l'attività esecutiva compiuta, ove ricadente fra l'oggetto della "sospensione", nei trecento giorni dalla richiesta a posteriori e, quindi, in modo del tutto incolpevole, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale che potrebbero affacciarsi per l'irragionevole sacrificio della tutela giurisdizionale esecutiva. Al riguardo, va considerato che la fase "amministrativa" conseguente alla richiesta, del resto, può non essere evasa sollecitamente dagli organismi preposti e dal prefetto, non essendo, del resto, l'operatività della "sospensione", di cui al comma 4, limitata solo all'anno dall'evento dannoso (come, invece, nei commi 1, 2 e 3) ed essendo sufficiente che la richiesta sia presentata nei termini di decadenza, di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 13 della citata legge.

La quarta ragione è che, competendo, in definitiva, la decisione sul riconoscimento della sospensione (specie dopo la sentenza della Corte costituzionale) al giudice dell'esecuzione, sarebbe irragionevole una decorrenza retroattiva dal momento della richiesta

dell'erogazione, cioè da un momento antecedente a quello con cui l'istanza venga rivolta al giudice e, quindi, egli è messo in grado di compiere la sua valutazione. Il giudice dovrebbe a posteriori caducare la pregressa attività esecutiva ricadente nell'oggetto della "sospensione", cioè applicare una sorta di illegittimità sopravvenuta, senza che la legge contenga alcun indizio in questo senso ed anzi in presenza di una norma che nei commi 1, 2 e 3, viceversa, prevede anche l'efficacia retroattiva della sospensione, quando dispone la proroga anche di termini già scaduti nel periodo di un anno dalla data dell'evento.

La conclusione raggiunta, d'altro canto, non comporta in alcun modo il pericolo di un abuso di tutela da parte del beneficiario, allorquando il procedimento amministrativo di rilascio del parere non si svolga sollecitamente e magari già la stessa richiesta sia stata strumentalmente presentata a ridosso del termine di decadenza di cui all'art. 13, oppure, qualora il beneficiario, ottenuto il parere, ritardi ingiustificatamente l'istanza al giudice dell'esecuzione dopo avere ottenuto il parere: è sufficiente osservare che il giudice dell'esecuzione potrà eventualmente negare la concessione della sospensione ove il parere venga prestato con ritardo, sì da essere poco adeguato alla situazione

indicata nell'istanza, oppure ove sia stato il beneficiario a ritardare strumentalmente l'istanza una volta ottenuto il parere, posto che tale comportamento appare contrario alla buona fede processuale.

§5. Nei termini qui indicati il ricorso è meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio ad Tribunale di Firenze, che deciderà in diversa composizione ed applicherà il seguente principio di diritto: <<la sospensione prevista dal comma 4 dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999 a seguito del parere del prefetto, di cui al successivo comma 7, che il giudice dell'esecuzione può disporre su istanza del beneficiario assoggettato all'esecuzione, previo accertamento della legittimità del parere stesso (e che ha ad oggetto non l'esecuzione come tale, bensì i termini che scandiscono la procedura esecutiva sia a sfavore dell'esecutato, sia a carico del creditore procedente, nonché l'attuazione della vendita o dell'assegnazione, ivi compresa, pertanto, la stessa loro fissazione), produce i suoi effetti, ove accordata, dal momento della presentazione dell'istanza al giudice dell'esecuzione e non dalla presentazione della richiesta in sede amministrativa.>>.

Il giudice di rinvio, sulla base di tale principio, nell'apprezzare la legittimità dei provvedimenti del


giudice dell'esecuzione oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi, procederà in primo luogo a valutare la sussistenza dei presupposti della sospensione ed ove li ritenga esistenti, disporrà la caducazione degli atti esecutivi compiuti dopo la presentazione dell'istanza di applicazione del comma 4 dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999 al giudice dell'esecuzione nei trecento giorni successivi, in quanto ricadenti nell'ambito della sospensione da detta norma prevista, secondo i principi affermati nella presente motivazione. Ove, invece, ritenga insussistenti quei presupposti rigetterà l'opposizione.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.


P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze, che deciderà in diversa composizione. Compensa per giusti motivi le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 13 ottobre 2006.

Il Cons. est.  


Est. Cons. Raffaele Frasca

Il Presidente  


IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 24 GEN. 2007  
IL CANCELLIERE C1  
Innocenzo Battista  
